

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it**CONCORSO (scad. 17 febbraio 2003)**

Concorso pubblico, per titoli, a ventitre posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, concernente il "Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;

Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2002, concernente "Approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

Vista l'attuale dotazione organica femminile dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data del presente bando, e' pari a numero undici unita';

Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso di numero ventitre atlete nel gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a ventitre posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile.

2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di Polizia penitenziaria.

Art. 2.

Requisiti per la partecipazione

1. I partecipanti al presente devono essere in possesso dei

Testo

seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
- f) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello statuto del C.O.N.I.;
- g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni vigenti di seguito indicate:

A) Requisiti psico-fisici:

- 1) sana e robusta costituzione fisica;
 - 2) altezza non inferiore a cm 161, individuata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
 - 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
 - 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno;
 - 5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);
 - 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
 devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
 e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
 almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
 gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
 il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.
- Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

B) Requisiti attitudinali:

- 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita';
- 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- 3) una capacita' intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive;

4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 4.

Compilazione e presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice, devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia - dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio del capo del dipartimento - gruppo sportivo Fiamme Azzurre, largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma.

2. Le domande di cui al comma 1, devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

3. Gli aspiranti, nella domanda devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il godimento dei diritti politici e civili nonché il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;

g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di

pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline sportive previste nello statuto del C.O.N.I.

4. Le domande sottoscritte dai candidati, dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata - le eventuali variazioni dello stesso.

5. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando.

A) Categoria I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

- 1) medaglia ai giochi olimpici fino a punti 30;
- 2) medaglia ai campionati mondiali fino a punti 25;
- 3) record mondiale punti 25;
- 4) vincitore di coppa del mondo punti 20;
- 5) medaglia ai campionati europei fino a punti 15;
- 6) record europeo punti 15;
- 7) vincitore di coppa europea punti 12;
- 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12;
- 9) campione italiano punti 12;
- 10) record italiano punti 15;
- 11) vincitore di coppa Italia punti 10;
- 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
- 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5.

B) Categoria II.

Titoli di studio e abilitazione professionale:

- 1) diploma di laurea punti 2;
 - a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
- 2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado punti 1;
- 3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro.

2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2.

Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.

Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 7.

Accertamenti psicofisici

1. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al 2 comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.

5. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 8.

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo

alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione di cui al precedente, comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 9.

Graduatoria

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dall'art. 6, forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascun candidato.

2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

Pubblicazione graduatoria

1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il

termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina e assegnazione

Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al gruppo sportivo Fiamme Azzurre.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 18 dicembre 2002

Il capo del dipartimento: Tinebra

21.01.2003 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 17:41:42

Stampa

Chiudi